



REGOLAMENTO

IMPOSTA PUBBLICITÀ E DIRITTO AFFISSIONI

Nuova stesura - Deliberazione C.C.08 del 09.03.2010

Comune di San Giovanni Valdarno
Provincia di Arezzo

INDICE

Capo Primo	DISPOSIZIONI GENERALI	
<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>	<i>Pag.4</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Ambito di applicazione</i>	<i>Pag.4</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Classificazione del comune</i>	<i>Pag.4</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Modalità di gestione del servizio</i>	<i>Pag.5</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Limitazioni e Divieti</i>	<i>Pag.5</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Diritto di interpello</i>	<i>Pag.6</i>
Capo Secondo	IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E LE PUBBLICHE AFFISSIONI	
<i>Art. 7</i>	<i>Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle affissioni</i>	<i>Pag.7</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Piano generale degli impianti – Criteri</i>	<i>Pag.7</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Impianti privati per affissioni dirette</i>	<i>Pag.8</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Spazi o impianti per le affissioni su beni privati</i>	<i>Pag.8</i>
Capo Terzo	DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'	
<i>Art. 11</i>	<i>Disciplina generale</i>	<i>Pag.9</i>
<i>Art.12</i>	<i>Autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari permanenti</i>	<i>Pag.9</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari temporanei</i>	<i>Pag.10</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Obblighi del titolare dell'autorizzazione</i>	<i>Pag.11</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Durata delle Autorizzazioni</i>	<i>Pag.11</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione</i>	<i>Pag.11</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Spostamento degli impianti</i>	<i>Pag.12</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Pubblicità fonica</i>	<i>Pag.12</i>
Capo Quarto	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	
<i>Art. 19</i>	<i>Oggetto dell'imposta</i>	<i>Pag.14</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Soggetto passivo dell'imposta</i>	<i>Pag.14</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Soggetto attivo dell'imposta</i>	<i>Pag.14</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Obbligo della dichiarazione</i>	<i>Pag.15</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Modalità di applicazione dell'imposta</i>	<i>Pag.15</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Determinazione e calcolo dell'imposta</i>	<i>Pag.15</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag.16</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Maggiorazioni di imposta</i>	<i>Pag.16</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Riduzioni dell'imposta</i>	<i>Pag.16</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Pagamento dell'imposta</i>	<i>Pag.17</i>
<i>Art. 29</i>	<i>Rettifica ed accertamento d'ufficio</i>	<i>Pag.18</i>
<i>Art. 30</i>	<i>Riscossione coattiva dell'imposta e rimborsi</i>	<i>Pag.18</i>
<i>Art. 31</i>	<i>Esenzioni dall'imposta</i>	<i>Pag.19</i>
<i>Art. 32</i>	<i>Esclusioni dall'imposta</i>	<i>Pag.19</i>
Capo Quinto	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
<i>Art. 33</i>	<i>Istituzione e finalità del servizio</i>	<i>Pag.20</i>
<i>Art. 34</i>	<i>Soggetto passivo</i>	<i>Pag.20</i>
<i>Art. 35</i>	<i>Modalità per le pubbliche affissioni</i>	<i>Pag.20</i>

<i>Art. 36</i>	<i>Timbratura dei manifesti</i>	<i>Pag.21</i>
<i>Art. 37</i>	<i>Tariffe</i>	<i>Pag.22</i>
<i>Art. 38</i>	<i>Riduzioni del diritto</i>	<i>Pag.22</i>
<i>Art. 39</i>	<i>Esenzione dal diritto</i>	<i>Pag.22</i>
<i>Art. 40</i>	<i>Pagamento del diritto - Recupero di somme</i>	<i>Pag.22</i>
<i>Art. 41</i>	<i>Spostamento degli impianti</i>	<i>Pag.23</i>
<i>Art. 42</i>	<i>Disciplina per l'affissione di manifesti politici</i>	<i>Pag.23</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Disciplina per l'affissione di manifesti di associazioni che non abbiano scopo di lucro</i>	<i>Pag.23</i>
Capo Sesto	SANZIONI ED INTERESSI	
<i>Art. 44</i>	<i>Sanzioni tributarie</i>	<i>Pag.24</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Interessi</i>	<i>Pag.24</i>
<i>Art. 46</i>	<i>Sanzioni amministrative</i>	<i>Pag.24</i>
Capo Settimo	DISPOSIZIONI FINALI	
<i>Art. 47</i>	<i>Norme finali e di rinvio</i>	<i>Pag.26</i>
Allegato A	Modello dichiarazione	<i>Pag.27</i>
Allegato B	Tariffe - dispositivo delibera GM 16/2005	<i>Pag.29</i>

Capo Primo

Disposizioni Generali

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di pubblicità e di pubbliche affissioni, soggetti rispettivamente ad un'imposta o ad un diritto in beneficio del Comune, ferme restando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i, nel vigente Codice della Strada e nel vigente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, le modalità di accertamento e di riscossione dell'imposta e del diritto, ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Agli effetti del presente regolamento si intendono rispettivamente:
 - a. per "imposta" l'imposta comunale sulla pubblicità;
 - b. per "diritto" il diritto sulle pubbliche affissioni;
 - c. per "decreto" il Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507;
 - d. per "pubblicità" la pubblicità ordinaria, quella effettuata con veicoli, con pannelli luminosi e proiezioni e la pubblicità varia, cioè tutta la pubblicità soggetta, ai sensi del decreto legislativo 507/93, all'imposta;
 - e. per "pubbliche affissioni" il servizio effettuato direttamente dal Comune, o da concessionario se in concessione, soggetto, ai sensi del decreto legislativo 507/93, al diritto.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune di San Giovanni V.no, nel cui territorio sono effettuate.
2. Per la pubblicità effettuata con mezzi propri su aree, che siano di proprietà comunale o concesse in godimento dal Comune, sono dovuti il Cosap o un canone di concessione, annualmente stabilito dalla Giunta Municipale, commisurato all'effettiva occupazione, oltre l'imposta di pubblicità.
3. Per la pubblicità effettuata su impianti di proprietà comunale – dati in affitto a terzi – è dovuto un corrispettivo di locazione, oltre l'imposta di pubblicità.

Art. 3

Classificazione del Comune

1. Ai fini della determinazione delle tariffe dell'imposta e del diritto, ai sensi dell'art. 2 del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, il Comune di San Giovanni Valdarno appartiene alla IV classe .

Art. 4
Modalità di gestione del servizio

1. Il servizio per l'accertamento e la riscossione della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale ed è affidato in concessione come da deliberazione consiliare n° 8/1997.
2. Tutte le attribuzioni di cui all'art. 11 del Dlgs 507/93 spettano al concessionario che agisce pertanto in qualità di funzionario d'imposta.
3. La gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni avviene nei termini e con le modalità previsti dal DPR 194/1996 e s.m.i.

Art. 5
Limitazioni e Divieti

1. Per esigenze di pubblico interesse e per la tutela della pubblica incolumità :
 - a. è fatto divieto di effettuare qualunque forma pubblicitaria sonora in prossimità di ospedali, case di cura o residenze sanitarie assistite; detta forma pubblicitaria dovrà essere effettuata a distanze non inferiori a 50 metri dalle accennate strutture;
 - b. è vietata la pubblicità effettuata mediante lancio in tutto il territorio comunale, deposito o abbandono di volantini o di altro materiale pubblicitario, ivi compresa l'apposizione di detto materiale sui veicoli in sosta;
2. Nessuna affissione può essere effettuata fuori dagli appositi spazi a ciò destinati.
3. E' fatto divieto di rimuovere o danneggiare gli impianti pubblicitari.
4. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero dei diritti sulle pubbliche affissioni non legittima l'inosservanza di leggi e regolamenti attinenti alla viabilità ed alla sicurezza sulle strade.
5. Il presente articolo fa inoltre specifico riferimento al dettato normativo di cui al decreto legislativo 30.4.1992, n.285, ed al relativo regolamento per cui tutte le limitazioni ed i divieti imposti in ottemperanza al nuovo codice della strada si intendono qui integralmente recepiti.
6. E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari permanenti, mezzi pubblicitari luminosi, nonché l'effettuazione di pubblicità con veicoli:
 - a. nell'ambito ed in prossimità dei beni paesaggistici definiti all'art. 134 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio se non previa autorizzazione così come stabilito all'art. 153 del succitato Codice;
 - b. sugli edifici e nelle aree tutelate come beni culturali se non previa autorizzazione così come stabilito dall'art. 49 del Codice dei beni culturali e del Paesaggio;
 - c. lungo le strade site nell'ambito o in prossimità dei beni indicati ai comma precedenti se non previa autorizzazione ai sensi del Codice della strada e previo parere favorevole della soprintendenza;
 - d. sul muro di cinta dei cimiteri.
7. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari può stabilire ulteriori limitazioni e divieti, ai fini della tutela della sicurezza stradale, del decoro urbano e delle norme urbanistiche vigenti.
8. In tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta, sia in area pubblica che privata, di veicoli di cui all'art. 54 lettera g) del Dlgs 285/92 e dell'art. 203, comma Ii lettera q del DPR 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli al

seguito delle competizioni sportive su strade autorizzate ai sensi dell'art. 9 del codice della strada.

Art. 6

Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al concessionario del servizio, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. Il concessionario deve darne notizia al comune sia in caso di richiesta che risposta.

Capo Secondo

Impianti per la Pubblicità e Pubbliche Affissioni

Art. 7

Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari e delle affissioni

1. Il presente articolo è finalizzato a disciplinare le forme di pubblicità e le affissioni operabili attraverso l'installazione di manufatti che incidono sull'assetto fisico della città e del territorio. Tali manufatti sono soggetti alle norme del presente Regolamento e a quelle del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (di seguito PGIP).
2. Fatte salve le altre tipologie di pubblicità, le tipologie e le quantità di impianti, per i quali è ammessa l'installazione nel territorio comunale, sono le seguenti:
 - a. Nella misura massima di 600 metri quadrati: cartelli ed altri manufatti a messaggio fisso compresi gli impianti pubblicitari di servizio.
 - b. Nelle quantità e con le regole definite dal PGIP: targhe, insegne d'esercizio e preinsegne.
 - c. Nelle quantità e localizzazioni definite dal PGIP: mezzi temporanei come striscioni, gonfaloni, locandine e mezzi pittorici.
 - d. Nella misura massima di 500 metri quadrati: cartelli ed altri manufatti a messaggio variabile, compresi impianti pubblicitari-affissionali di servizio, impianti poster per affissione diretta.
3. Le tipologie, di cui al comma precedente, hanno valore orientativo e possono essere implementate dal PGIP che ne definirà le caratteristiche e le regole per la localizzazione sul territorio comunale.
4. Le insegne d'esercizio e le preinsegne, pur rientrando nella tipologia della pubblicità esterna permanente non rientrano nel dimensionamento massimo ammissibile.
5. Il servizio delle pubbliche affissioni può disporre sino ad un massimo di 1000 metri quadrati di impianti affissionali. All'interno del dimensionamento massimo deve garantire minimo 250 metri quadrati di affissione di tipo istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica, nonché 100 metri quadrati per le affissioni necrologiche.
6. Le caratteristiche dimensionali ed i criteri localizzativi degli impianti affissionali di pubblica utilità sono definiti dal PGIP.

Art. 8

Piano Generale degli Impianti – Criteri

1. La pubblicità esterna, permanente e temporanea, l'affissione diretta e le pubbliche affissioni effettuate all'interno della perimetrazione dei centri abitati di questo Comune sono normate dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (PGIP).
2. Il PGIP, in conformità con quanto disposto dal precedente articolo, deve individuare le tipologie ammesse nel territorio comunale e determinare i parametri per l'installazione degli impianti, attraverso le norme tecniche di attuazione. Il PGIP deve inoltre definire la localizzazione degli impianti per le pubbliche affissioni all'interno del centro abitato.
3. Il PGIP deve essere corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti esistenti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

4. Il piano generale degli impianti pubblicitari opera il riequilibrio territoriale delle superfici assegnate agli:
 - a. impianti destinati alle affissioni non commerciali;
 - b. impianti destinati alle affissioni commerciali;
 - c. impianti destinati all'attribuzione per affissioni dirette;
5. In ordine agli impianti esistenti, il piano provvede all'individuazione di quelli per i quali si rende necessaria l'eliminazione, la sostituzione e gli altri che necessitano di interventi manutentivi anche ai fini dell'estetica cittadina e della dignità espositiva.
6. Il PGIP è approvato con delibera del Consiglio Comunale.

Art. 9

Impianti per affissioni dirette

1. Il Comune attribuisce, mediante procedura di evidenza pubblica, a soggetti privati, diversi dal concessionario del pubblico servizio, la possibilità di realizzare e/o collocare e/o gestire sul territorio comunale, secondo le modalità che saranno definite dal bando o da apposito atto, impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili, nei limiti delle quantità e tipologie stabilite all'art. 7 comma 1 lettera d), ed in conformità alle indicazioni del PGIP.
2. I soggetti privati di cui al comma precedente assolvono il loro obbligo tributario per l'esecuzione di affissioni dirette mediante il pagamento dell'imposta di pubblicità.
3. Per la pubblicità effettuata in spazi, aree od impianti di proprietà o in godimento al Comune, oltre all'imposta, è dovuto un canone di affitto o di concessione o cosap, la cui misura è stabilita con provvedimento della Giunta Comunale, in relazione alla centralità ed importanza dello spazio od area utilizzata.
4. Il canone costituisce il corrispettivo dell'uso straordinario dell'area pubblica e dello spazio circostante occorrente per la visibilità e l'efficacia della pubblicità, nonché compensa tutti gli altri oneri che fanno carico al Comune in dipendenza dell'utilizzo dei beni per fine pubblicitario
5. Il Comune determina la misura del canone di affitto per la pubblicità effettuata sugli impianti di proprietà comunale, i quali possono essere concessi singolarmente o per lotti.

Art. 10

Spazi o impianti per le affissioni su beni privati

1. Gli spazi o impianti esistenti destinati alle pubbliche affissioni sono individuati nel Piano Generale degli impianti anche su immobili di proprietà privata.
2. L'uso esclusivo degli spazi di cui al comma precedente, non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari

Capo Terzo

Disciplina della Pubblicità

Art. 11

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente Regolamento, dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e dalle prescrizioni aggiuntive previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la Legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 46 del presente regolamento.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente, dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507/93, indicate nel capo sesto del presente Regolamento.

Art. 12

Autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari permanenti

1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari permanenti, nonché della variazione del messaggio pubblicitario, fuori dal centro abitato, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili, è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. n. 495/92, e successive modifiche ed integrazioni, ed è effettuato dal Comune al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo quarto comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari permanenti, nonché della variazione del messaggio pubblicitario, fuori dal centro abitato, sulle strade di proprietà di enti terzi o da esse visibili, è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 53 del D.P.R. n. 495/92, e successive modifiche ed integrazioni, ed è effettuato dall'ente proprietario della strada, previo specifico Nulla Osta Comunale.
3. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione di impianti pubblicitari permanenti, nonché della variazione del messaggio pubblicitario, nei centri abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D. Lgs. n. 285/92, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall'art. 53 del D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione, di cui ai comma 1 e 3 o del nulla osta di cui al comma 2, presenta la domanda allegando:
 - a. Elaborati tecnici:

- i) Planimetria in scala 1:2000 con indicata l'esatta ubicazione dove si intende collocare il mezzo pubblicitario
 - ii) Documentazione fotografica del luogo di ubicazione dove si intende collocare il mezzo pubblicitario
 - iii) Un bozzetto completo di relazione tecnica indicante le dimensioni, forma, colori, materiali del mezzo e del messaggio pubblicitario ed eventualmente una fotografia dello stesso
- b. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità
 - c. Fotocopia dei documenti di identità dei sottoscrittori
 - d. Ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria e, se dovuti, diritti di sopralluogo
 - e. Qualora necessari:
 - i) Il nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale
 - ii) Il consenso dell'Amministrazione competente se l'impianto è posto in ambito od in prossimità di beni paesaggistici di cui all'art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.Lgs 42/2004
5. Per l'installazione di più mezzi pubblicitari, della stessa tipologia, è presentata una sola domanda ed una sola dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e sarà rilasciata una sola autorizzazione.
 6. Qualora il titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio e la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria. Qualora l'amministrazione comunale non rilasci la nuova autorizzazione entro i successivi 15 giorni, la stessa si intende rilasciata.
 7. Gli elaborati di cui al comma 4 lettera a) devono essere presentati in quattro copie. Qualora la localizzazione dell'impianto interessi aree o ambiti di interesse paesaggistico e/o culturale di cui al D. Lgs. 42/2004, deve essere fornita una ulteriore copia degli elaborati di cui al comma 4 lettera a).
 8. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici interni, del Servizio Urbanistica ed Edilizia e del Servizio Polizia Municipale, ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Qualora sia necessaria l'acquisizione di nulla osta, pareri, autorizzazioni di enti terzi, e gli stessi non siano stati preventivamente acquisiti dal richiedente, a ciò provvede il Responsabile del Procedimento ed i 30 giorni per la chiusura del procedimento decorrono dall'acquisizione degli stessi.
 9. Il rinnovo, allo scadere dell'autorizzazione, avviene tramite rilascio di nuovo atto, a seguito di esplicita richiesta del titolare.
 10. Dell'avvenuto rilascio o rinnovo dell'autorizzazione il responsabile del procedimento dà notizia al servizio Entrate e/o alla società concessionaria, ai fini del controllo dei tributi relativi.

Art. 13

Autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari temporanei

1. L'installazione di pubblicità temporanea è autorizzata secondo le modalità e nelle quantità stabilite dal PGIP. Ai fini della disciplina della pubblicità l'installazione si intende autorizzata, se conforme ai disposti del PGIP, all'assolvimento del pagamento dell'imposta.

2. L'installazione di gonfaloni è consentita sugli impianti di illuminazione pubblica autorizzati definiti dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.
3. L'installazione di striscioni e l'esposizione di locandine su cavalletto, sono consentite, secondo le modalità descritte dal PGIP, solo per la comunicazione di eventi e manifestazioni di iniziativa dell'Amministrazione Comunale o dalla stessa patrocinate. È autorizzata all'interno del procedimento di programmazione dell'evento.
4. L'installazione dei mezzi pittorici è definita ed autorizzata nell'ambito della pratica edilizia di riferimento.

Art. 14

Obblighi del titolare dell'autorizzazione

1. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:
 - a. verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle insegne o degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - b. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - c. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - d. provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Art. 15

Durata delle Autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari permanenti hanno validità temporale di tre anni, come previsto dall'art. 53 comma 6 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada e sono rinnovabili.
2. L'avvenuta installazione deve essere resa nota all'Amministrazione comunale attraverso l'invio di opportuna comunicazione
3. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pubblicitari temporanei, ed il relativo tempo di esposizione, non può superare i 30 giorni consecutivi con esclusione dei mezzi pittorici.
4. Le autorizzazioni per l'installazione di mezzi pittorici non può superare il termine di validità del titolo edilizio cui sono riferiti i lavori.

Art. 16

Responsabilità, decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Rimangono salve ed impregiudicate tutte le azioni e sanzioni stabilite dalle leggi vigenti in ordine alle posizioni abusive di pubblicità.

2. La responsabilità per eventuali danni a cose o persone conseguenti all'installazione di mezzi pubblicitari sono a completo carico del soggetto passivo d'imposta.
3. L'Amministrazione Comunale qualora ne ravvisi la necessità, si riserva la possibilità di richiedere ai soggetti di cui sopra la stipula di un'adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile.
4. L'autorizzazione decadrà quando:
 - a. non vengano osservate le prescrizioni in essa contenute ed alle quali è subordinata
 - b. non venga attivato l'oggetto dell'autorizzazione entro il termine di 120 giorni dalla data del suo rilascio, salvo proroga su richiesta degli interessati
 - c. nel caso in cui vengano a mancare le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione.
5. L'autorizzazione decade al termine della durata, e non si intende tacitamente rinnovata. L'eventuale rinnovo deve essere esplicitamente richiesto due mesi prima della scadenza.

Art. 17

Spostamento degli impianti pubblicitari

1. Il Comune si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni degli impianti qualora si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche ed in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi. I titolari delle autorizzazioni possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso dell'imposta già corrisposta per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Art. 18

Pubblicità fonica

1. Nel centro abitato la pubblicità fonica è consentita agli utenti autorizzati ai sensi del presente articolo unicamente a mezzo di veicoli circolanti.
2. La pubblicità fonica è consentita dalle ore 9.00 alle ore 20.00, fatto salvo la diffusione di messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.
3. La sosta per l'effettuazione della pubblicità fonica è consentita al massimo per 10 minuti nel raggio di duecento metri.
4. Nelle zone a traffico limitato le modalità e gli orari di effettuazione della pubblicità fonica sono determinati dai provvedimenti che regolano la circolazione dei veicoli.
5. L'obbligo di munirsi di autorizzazione è assolto attraverso il pagamento dell'imposta corrispondente, fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti. Copia della ricevuta dovrà essere conservata a bordo del veicolo ed esibita a richiesta degli Agenti.
6. Ogni autorizzazione si intende valida per la pubblicità effettuata con un solo veicolo. Possono essere rilasciate non più di due autorizzazioni giornaliere, fatto

salvo la diffusione di messaggi di pubblico interesse, disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco.

7. Il Sindaco, per particolari manifestazioni (sfilate varie, processioni religiose, manifestazioni sportive, cortei ecc.), in zone anche normalmente escluse al traffico, può autorizzare diffusioni sonore a volume moderato.
8. In tutte le occasioni il volume della pubblicità fonica deve essere contenuto entro i limiti massimi di rumorosità di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991, come modificato dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 e s.m.i.
9. E' fatta salva la disciplina specifica della pubblicità elettorale di cui all'art.7 della Legge 24 aprile 1975, N°130.

Capo Quarto

Imposta Comunale sulla Pubblicità

Art. 19

Oggetto d'imposta

1. L'oggetto d'imposta è definito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 507/93 ovvero è soggetta all'imposta sulla pubblicità *“la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata attraverso forme di comunicazione acustiche o visive, diverse da quelle per le quali è corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero sia dagli stessi percepibile”*, a tal fine si considerano rilevanti *“i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato”*.

Art. 20

Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso così come dispone l'art. 6 del D.Lgs. n. 507/93.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 21

Soggetto attivo

1. L'imposta è dovuta al Comune nel cui territorio è effettuata (art. 1 del decreto 507/93).
2. Nel caso di pubblicità effettuata con veicoli, l'imposta è dovuta:
 - a) per veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi) al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio (art. 13, comma 2, del decreto);
 - b) per veicoli adibiti a servizi di linea interurbana, nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa (art. 13, comma 2, del decreto);
 - c) per veicoli adibiti ad uso privato, al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede (art. 13, comma 2, del decreto);
 - d) per veicoli di proprietà di una impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, per pubblicità effettuata per conto proprio, al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune ove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che, alla data del primo gennaio di ciascun anno o a quella di successiva immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli (art. 13, comma 3, del decreto);
3. Nel caso di pubblicità effettuata da aeromobili l'imposta è dovuta a ciascun Comune sul cui territorio viene eseguita, compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale (art. 15, comma 2, del decreto).

Art. 22
Obbligo della dichiarazione

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato, ai sensi dell'art. 8 del decreto, è tenuto a presentare, al Concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello messo a disposizione dal concessionario (Allegato A). La dichiarazione è esente da bollo, ai sensi della tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif. dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955); la dichiarazione deve contenere oltre ai dati personali del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, codice fiscale, luogo e data di nascita, domicilio fiscale, partita iva sede legale etc) le caratteristiche e la durata della pubblicità, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Nonché tutte le altre notizie utili ai fini dell'esatta applicazione dell'imposta del presente regolamento.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al concessionario di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
4. Qualora si tratti di forme pubblicitarie soggette a preventiva autorizzazione di cui all'art. il contribuente deve avere prima acquisito detta autorizzazione ed indicare gli estremi dell'autorizzazione all'installazione.

Art. 23
Modalità di applicazione dell'imposta

1. Le modalità di applicazione dell'imposta sono quelle indicate nell'art. 7 del D.Lgs. n. 507/93.4. La diffusione di messaggi pubblicitari realizzata attraverso forme di comunicazione acustiche o visive (art. 5 del D.Lgs. n. 507/93), diverse da quelle per le quali è corrisposto il diritto sulle pubbliche affissioni, è soggetta all'imposta sulla pubblicità, qualora la pubblicità stessa sia effettuata in luoghi pubblici o aperti al pubblico ovvero sia dagli stessi percepibile
2. In riferimento al tipo di pubblicità ordinaria di cui all'art. 7 c.5 del decreto non sono considerati in connessione i mezzi pubblicitari, festoni di bandierine e simili, situati in località diverse seppure adiacenti, in quanto determinano una discontinuità percettiva della pubblicità.
3. L'iscrizione pubblicitaria costituita da singole lettere, anche se collocate a distanza tra di loro, è soggetta ad imposizione in base alla superficie della figura geometrica entro la quale l'iscrizione è circoscritta per l'intero suo sviluppo.

Art. 24
Determinazione e calcolo dell'imposta

1. L'imposta viene determinata così come stabilito dal decreto, in particolare:
 - a. per la pubblicità ordinaria oltre a quanto disposto dall'art. 12 del decreto si dispone che:

- i. Sono esclusi dal calcolo della superficie soggetta a tassazione i sostegni non luminosi (piedi, pali, supporti, ecc.), purché strutturali al mezzo e privi di finalità pubblicitaria, salvo che la struttura non contenga colori o sia comunque integrata con l'iscrizione, che formi un contesto unico riconducibile al presupposto d'imposta.
 - ii. La superficie imponibile risulta dal titolo autorizzatorio o dalla superficie del mezzo pubblicitario abusivo, non assumendo rilevanza alcuna le ipotesi di un uso limitato o parziale.
- b. per la pubblicità effettuata con veicoli oltre a quanto disposto dall'art. 13 del decreto si statuisce che per accedere al beneficio di cui all'art. 13 c. 4 bis bisogna risultare iscritti all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori ex Legge 6 giugno 1974 n. 298;
- c. per la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni si rimanda a quanto disposto dall'art. 14 del decreto.
- d. per la pubblicità varia si rimanda a quanto disposto dall'art. 15 del decreto.

Art. 25

Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al concessionario, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del decreto (Allegato B), con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo.
2. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 26

Maggiorazioni d'imposta

1. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base (art. 7, comma 6, del decreto).
2. Le maggiorazioni relative al tipo di pubblicità sono disciplinate dall'art. 7 c. 7.
3. Per le maggiorazioni relative alle dimensioni si rimanda a quanto disposto dagli art. 12 e 13 del decreto.

Art. 27

Riduzioni dell'imposta

1. Le riduzioni non sono cumulabili (art. 7 c.6 del decreto)
2. Ai sensi dell'art. 16 del decreto la tariffa di base dell'imposta è ridotta alla metà:
 - a. per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopi di lucro, e compete quando i soggetti giuridici predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali;
 - b. per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il

- patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali e compete previa presentazione di idonea documentazione (es. delibera GM);
- c. per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 3. Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:
 - a. il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti, di cui alla lettera a) del comma 2;
 - b. gli altri soggetti pubblicizzati siano enti pubblici territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) del precedente comma 2;
 - c. in caso contrario, e qualora la manifestazione non rientri tra quelle elencate alla lettera c) del comma 2, l'agevolazione della riduzione non compete.
 4. I requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dai commi precedenti sono accertati secondo le seguenti modalità:
 - a. I requisiti soggettivi sono dichiarati dall'interessato, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Quando sussistono motivi che necessitano la verifica dell'effettivo possesso dei requisiti dichiarati, l'interessato è invitato dal concessionario, in qualità di funzionario responsabile, a produrre la documentazione ritenuta necessaria, fissando un congruo termine per adempiere.
 - b. I requisiti oggettivi sono verificati direttamente dal soggetto gestore attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario, il soggetto passivo dichiara, con le modalità di cui al comma 4.a., la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti, e spettacoli a quelle previste dalla norma regolamentare sopra citata.

Art. 28

Pagamento dell'imposta

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al concessionario, con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione.
3. Per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.549,37; le rate trimestrali anticipate avranno scadenza al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre, al 31 dicembre.
4. Qualora l'A. C. decida comunque di deliberare eventuali proroghe, come la scadenza ordinaria di cui all'art. 8 c.3. del decreto, con la stessa deliberazione saranno fissate le scadenze per il pagamento rateizzato, fermo rimanendo il numero di rate.
5. Qualora l'esposizione abbia inizio successivamente al 30 settembre la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio esposizione e nel mese di dicembre dello stesso anno
6. E' fatto obbligo di conservare l'attestazione di pagamento e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 29

Rettifica ed accertamento d'ufficio

1. Il concessionario procede, a rettifica o ad accertamento d'ufficio notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestati o irrogate le sanzioni amministrative tributarie a norma degli articoli 16 e 17 D.lgs. 472/97.
2. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale.
3. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di legge entro cui effettuare il pagamento.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti da un rappresentante del concessionario che assolve le funzioni di funzionario d'imposta.
5. Ogni atto di accertamento/rettifica deve ispirarsi ai criteri di trasparenza e chiarezza.
6. Nell'avviso devono essere inoltre precisate:
 - a. L'ufficio emittente, il suo indirizzo ed orario di servizio ed il numero telefonico, presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato;
 - b. L'organo presso il quale è possibile promuovere il riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - c. Il responsabile del procedimento;
 - d. Il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione Tributaria competente e la forma da osservare.
7. E' fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. La concessione del servizio potrà essere rinnovata sussistendo le ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Il Comune ha facoltà di chiedere al concessionario delle pubbliche affissioni di svolgere servizi aggiuntivi strumentali alla repressione dell'abusivismo pubblicitario e al miglioramento dell'impiantistica

Art. 30

Riscossione coattiva dell'imposta e rimborsi

1. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del modificato art. 9 comma 5 del decreto.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del 3° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Il concessionario, sentito il comune, può concedere dilazioni di pagamento in casi di oggettive e temporanee difficoltà economiche del soggetto passivo, fino ad un numero massimo di rate 24 mensili e per un valore minimo non inferiore a € 100,00, uniformandosi a quanto stabilito dall'Art.11 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di San Giovanni V.no.
4. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate per il pagamento dell'imposta di pubblicità o dei diritti di affissione e non dovute, con apposita

istanza da consegnare al concessionario entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Qualora l'istanza sia rimessa tramite il servizio postale con raccomandata, fa fede la data del timbro postale.

5. L'effettuazione del rimborso dovrà essere effettuata entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Spettano al contribuente gli interessi nella misura di legge a decorrere dalla data del pagamento indebito.
7. Il concessionario provvede alla restituzione dell'indebito, qualora le somme non siano ancora state riversate al Comune.
8. Il concessionario renderà conto al servizio entrate del comune circa i rimborsi effettuati nonché quelli richiesti e, qualora le somme siano già state versate all'ente, il servizio entrate provvederà direttamente al rimborso al contribuente, fermo restando l'accredito dell'aggio percepito dal concessionario.

Art. 31

Esenzioni dall'imposta

1. Le esenzioni sono espressamente previste dall'art. 17 del decreto.
2. I comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro per beneficiare dell'esenzione di imposta per insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle loro sedi, prevista dal comma h della'art. 17 del decreto, devono presentare in visione al concessionario idonea documentazione od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti.
3. Non si fa altresì luogo ad applicazione di imposta per le insegne di esercizio fino ad una superficie complessiva di cinque metri quadrati (art. 17 c.1 bis del decreto). Ai sensi dell'art. 2 bis del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge con Legge n. 75 del 24 aprile 2002, per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta per l'intera superficie; in caso di pluralità di insegne l'esenzione è riconosciuta, ove la superficie complessiva delle insegne non superi il limite di 5 metri quadrati.
4. Le targhe, ovvero i manufatti bidimensionali finalizzati alla denominazione di attività professionali, commerciali o di carattere sanitario, installati in aderenza alla parete dell'edificio in cui l'attività si svolge, non sono tassabili purché abbiano i seguenti requisiti: non devono contenere messaggi pubblicitari, ma unicamente il nome il cognome del professionista o dello studio professionale, con eventuali titoli di studio, orari di apertura, numeri telefonici e simili.

Art. 32

Esclusioni dall'imposta

1. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa, o adibiti ai trasporti per suo conto, quando questa è limitata alla sola indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato (art. 13, comma 4, del decreto).
2. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati (art. 7, comma 2, del decreto).

Capo Quinto

Diritto sulle Pubbliche Affissioni

Art. 33

Istituzione e finalità del servizio

1. E' istituito nel comune di San Giovanni Valdarno in relazione al disposto dell'art. 18, comma 2, del decreto, il servizio delle "Pubbliche affissioni".
2. Questo servizio è inteso a garantire l'affissione, a cura del concessionario del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti e contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali e sociali o comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio provvede altresì all'affissione di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, ove previsto, e nella misura stabilita.
4. Il pubblico servizio affissioni è svolto in privativa.
5. Nessuno può provvedere ad affiggere direttamente se non in possesso dei relativi spazi per affissioni dirette, regolarmente autorizzati.
6. Il diritto sulle pubbliche affissioni ha natura tributaria. Deve essere recuperato se evaso, ai sensi della normativa vigente e delle statuizioni del presente regolamento.

Art. 34

Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 35

Modalità per le Pubbliche Affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo quanto previsto dalla normativa generale, art.22 del decreto, specificando che le disposizioni in esso contenute che si riferiscono ad obblighi del comune debbono intendersi riferite al concessionario.
2. L'affissione s'intende prenotata secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento, all'ufficio del concessionario, della commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto.
3. Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
4. Il registro cronologico è tenuto presso l'ufficio affissioni e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
5. Oltre al registro delle commissioni di cui ai commi precedenti, il concessionario deve tenere:
 - a. Il registro di carico redatto in duplice copia, una per il Comune l'altra per il concessionario, nel quale elencare i bollettari di ricevute a madre e figlia assunti in carico, con l'indicazione del numero progressivo e del numero delle bollette di cui ogni bollettario si compone; in calce a ciascun bollettario esaurito sono indicate la data di esaurimento ed il totale delle somme riscosse
 - b. Registro degli incassi giornalieri sul quale vengono trascritti quotidianamente gli introiti derivanti da riscossioni dirette ed indirette (versamenti sul ccp) per i quali sono state emesse le relative quietanze.

6. Tutti i registri sono numerati e vidimati dal Segretario Generale del Comune prima di essere posti in uso.
7. I committenti devono consegnare o far pervenire, franco di ogni spesa, all'ufficio affissioni il quantitativo di manifesti da affiggere e provvedere contemporaneamente al versamento dei relativi diritti, restando ad esclusivo carico degli utenti l'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti.
8. La richiesta di affissione, di norma, dovrà essere soddisfatta utilizzando le postazioni presenti su tutto il territorio comunale come risultanti dal Piano Generale degli Impianti.
9. Per consentire il mantenimento dell'efficacia delle affissioni eseguite, i committenti potranno fornire, all'atto dell'invio o della presentazione della commissione, unitamente alla consegna dei manifesti nel numero per il quale si richiede l'affissione, anche una scorta di ricambio, a seconda della durata delle affissioni medesime.
10. I manifesti di scorta sono distrutti dopo almeno 7 giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
11. Nel caso che non si disponga della scorta predetta o essa sia esaurita, il Concessionario, verificandosi l'esigenza della sostituzione dei manifesti affissi, ne dà comunicazione al richiedente anche a mezzo telefax nello stesso giorno in cui viene a conoscenza della loro asportazione totale o parziale.
12. La disponibilità degli spazi di cui trattasi viene a cessare anticipatamente se l'interessato non comunica l'invio dei manifesti richiesti nei due giorni successivi, tuttavia l'eventuale mancato recapito, come del resto il ritardo nella consegna dei manifesti che siano stati regolarmente pagati, non comporta la cancellazione della prenotazione e quindi della disponibilità accordata.
13. Per quanto concerne la manutenzione dell'affissione durante l'intero periodo per il quale sono stati pagati i diritti relativi, il Comune/il concessionario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, non assume alcuna responsabilità per i danni eventualmente arrecati da terzi ai manifesti già affissi.
14. Le commissioni da eseguire con urgenza nello stesso giorno, saranno accettate fino a mezz'ora precedente l'orario ordinario di chiusura antimeridiano o pomeridiano sempreché preavvisate con almeno un'ora di anticipo in modo da poter disporre del personale necessario.
15. Le commissioni da eseguire nel giorno seguente o in quelli successivi, compresi i festivi, saranno ritirate fino ad un'ora precedente a quella pomeridiana di chiusura dell'ufficio.
16. I manifesti del Comune o di altre Autorità e Pubbliche Amministrazioni saranno ritirate fino all'ora di chiusura dell'ufficio, salvo protrazione della stessa per i casi di estrema urgenza preceduti da opportuno preavviso.
17. Il servizio è regolarmente effettuato anche in caso di annunci mortuari relativi a decessi avutisi nella giornata prefestiva o festiva

Art. 36

Timbratura di manifesti

1. Tutti i manifesti affissi, dovranno essere preventivamente contrassegnati in ogni copia ed in maniera chiaramente visibile a cura del Concessionario, con speciale timbro riportante, oltre all'indicazione dell'Ufficio d'Affissioni, anche la data di scadenza dell'affissione o dell'esposizione al pubblico.

2. L'apposizione del timbro di cui sopra dà certezza dell'avvenuto regolare assolvimento degli oneri impositivi.

Art. 37

Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al concessionario, che subentra al comune a seguito di rapporto concessorio, un diritto comprensivo dell'imposta di pubblicità, nella misura risultante dalle tariffe stabilite con delibera della Giunta Comunale (Allegato B), a norma del decreto, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Le tariffe sul diritto delle pubbliche affissioni sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato in precedenza, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate anno per anno.

Art. 38

Riduzioni del diritto

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è ridotto alla metà nei casi espressamente previsti dall'art.20 del dlgs 507/93.
2. Nell'ipotesi in cui i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali contengano oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare anche l'indicazione di persone, ditte o società che abbiano contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione nelle stesse modalità di cui all'art.26 del presente regolamento

Art. 39

Esenzioni dal diritto

1. Le esenzioni sono stabilite dall'art. 21 del decreto.
2. Per i manifesti la cui affissione sia obbligatoria per legge, lettera f comma 1 dello stesso art.21, il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.
3. Per l'affissione gratuita dei manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati, lettera f comma 1 dello stesso art.21, il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

Art. 40

Pagamento del diritto – Recupero di somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio ai sensi del comma 7 art. 19 del decreto.

2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni previste dall'art. 29 e 30 del presente regolamento.

Art. 41

Spostamento degli impianti

1. Il Comune, anche se il servizio è gestito in concessione, si riserva la facoltà di disporre lo spostamento in altre posizioni delle tabelle, degli stendardi ed altro materiale destinato alle pubbliche affissioni quando si abbiano situazioni di forza maggiore o per imprevedibili e dichiarate esigenze pubbliche ed in qualsiasi momento risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale, realizzazione di opere od altri motivi.
2. Chiunque, per lavori o altre cause, effettui rimozioni o spostamento di impianti, assumerà a proprio totale carico ogni onere conseguente ai danni arrecati agli stessi e alla loro messa a dimora nelle posizioni originarie o in quelle indicate dagli uffici competenti.

Art. 42

Disciplina per l'affissione di manifesti politici

1. L'affissione di manifesti politici rientra nella Pubblica Affissione pur essendo in deroga ai parametri previsti per tale categoria.
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari detta quantità, tipologie e criteri di localizzazione degli impianti specificatamente dedicati a tale scopo.

Art. 43

Disciplina per l'affissione di manifesti di associazioni che non abbiano scopo di lucro

1. L'affissione di manifesti di associazioni che non abbiano scopo di lucro, in impianti di proprietà delle stesse associazioni, rientra nella Pubblica Affissione pur essendo in deroga ai parametri di riferimento per tale categoria.
2. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari detta quantità, tipologie e criteri di localizzazione degli impianti dedicati a tale scopo.

Capo Sesto

Sanzioni ed Interessi

Art. 44

Sanzioni tributarie

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuti con un minimo di € 51,64.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del 50 % della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 51,645.
3. In caso di tardivo pagamento dell'imposta o del diritto si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs.471/1997, ovvero il 30% di ogni importo non versato.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad 1/8, se entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto se dovuti e della sanzione.

Art. 45

Interessi

1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti per l'imposta e per il diritto si applicano interessi nella misura del tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono dovuti allo stesso gli interessi nella misura di cui al comma precedente ovvero la misura deve coincidere con quella stabilita al comma 1 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 46

Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia Municipale, e del concessionario, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità, delle affissioni dirette e delle pubbliche affissioni, richiamate o stabilite nel presente regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, come previsto dall'art. 26 del decreto.
3. Per violazioni delle norme regolamentari si applicano le disposizioni di cui al comma due del decreto.
4. Per le violazioni relative alla pubblicità sulle strade e sui veicoli si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del codice della strada D.Lgs. 285/92.

5. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie, di cui all'art.43 del presente regolamento, con successiva notifica di apposito avviso di accertamento secondo le modalità dell'art. 10 del decreto.
6. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, Il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento a mezzo c/c postale intestato al comune entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.
7. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il concessionario del servizio, se non è stato assolto il tributo, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il concessionario provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti articoli.
8. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese di rimozione e di custodia, sia dell'imposta, delle soprattasse ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una cauzione, stabilita nell'ordinanza stessa, d'importo non inferiore a quello complessivamente dovuto.
9. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune.

Capo Settimo

Disposizioni Finali

Art. 47

Norme finali e di rinvio

1. È abrogato il precedente Regolamento Comunale disciplinante lo svolgimento della pubblicità e delle pubbliche affissioni, approvato con deliberazione consiliare n.23 del 15.02.1995 e successive modificazioni e/o integrazioni.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni del Decreto 507/93 e s.m.i.
3. Il presente regolamento, ai sensi della normativa vigente entra in vigore il 1° gennaio 2010.

DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'

Il/La sottoscritto/a
 Nato/a a il
 Residente in via n.
 Per la società
 Con sede in via
 Tel. C.F./P.I.
 in relazione al disposto dell'art. 8 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

D I C H I A R A

- che **intende effettuare** la sottoindicata esposizione pubblicitaria a carattere **PERMANENTE** (annuale prorogabile) dal.....
- che **intende modificare** la propria situazione pubblicitaria **PERMANENTE** nei termini seguenti:
 - disdetta*
 - variazione*

ubicazione	quantità	Formato cm ²	MQ.	TIPOLOGIA MEZZO PUBBLICITARIO E CARATTERISTICHE (es. cartello – normale / luminoso o illuminato / monofacciale / bifacciale)	MESSAGGIO	Imposta dovuta

- che intende effettuare la sottoindicata pubblicità **TEMPORANEA** per giorni dal al

	NUMERO	FORMATO cm ²	M. Q.	MESSAGGIO		Imposta dovuta
esposizione locandine pubblicitarie						
esposizione striscioni pubblicitari						
esposizione gonfaloni (su pali illuminazione pubblica)						
distribuzione volantini o materiale pubblicitario					da persone n.	
pubblicità sonora						
altro						

per tale pubblicità è stata rilasciata, dai competenti Uffici Comunali, AUTORIZZAZIONE

N. _____

DENUNCIANTE

DATA

IL

in relazione al disposto dell'art.9 D.Lgs.507/93, si allega ricevuta di versamento


di €. effettuato il.....

Per ricevuta di una copia della dichiarazione che precede.

Data.....

IL FUNZIONARIO

N°...../.....



.....

Dispositivo delibera GM 16/2005 Tariffe Imposta pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni

TABELLA 1 - (art.12 - D.Lgs 15.11.93 n.507)

Pubblicità ordinaria: tariffa per metro quadro per anno solare.

Tipologia	1 mese o fraz.	2 mesi o fraz.	3 mesi o fraz.	1 anno
ORDINARIA Superfici fino a mq.1	€ 1,61	€ 3,22	€ 4,83	€ 16,11
ORDINARIA Superfici comprese tra mq.1,01 e 5,50	€ 2,01	€ 4,03	€ 6,04	€ 20,14
LUMINOSA Superfici fino a mq.1	€ 3,22	€ 6,45	€ 9,67	€ 32,23
LUMINOSA Superfici comprese tra mq.1,01 e 5,50	€ 4,03	€ 8,06	€ 12,09	€ 40,28

- Per la pubblicità che abbia superficie compresa tra mq 5,5 e 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 50%.
- Per la pubblicità che abbia superficie superiore a mq 8,5 la tariffa di cui sopra è maggiorata del 100%.

Le maggiorazioni si applicano sempre sulla tariffa base

TABELLA 2 - (art.13 - D.Lgs 15.11.93 n.507- comma 3 lettera a) e b))

Tariffa annuale per automezzi pubblicitari adibiti ai trasporti di imprese.

Autoveicoli con portata superiore a 3000 Kg	€ 89,24
Rimorchi con portata superiore a 3000 Kg	€ 89,24
Autoveicoli con portata inferiore a 3000 Kg	€ 59,50
Rimorchi con portata inferiore a 3000 Kg	€ 59,50

TABELLA 3 - (art.13 - D.Lgs 15.11.93 n.507- comma 3 lettera c)

Tariffa annuale per motoveicoli e veicoli non compresi nella tabella precedente.

Motoveicoli e veicoli non compresi nelle cat. di cui alla tabella 2	€ 29,75
---	---------

TABELLA 4 - (art.14 - D.Lgs 15.11.93 n.507- commi 1-2-3-)

Pubblicità effettuata con pannelli luminosi: tariffa al metro quadro dello schermo o pannello.

Tipologia	1 mese o fraz.	2 mesi o fraz.	3 mesi o fraz.	1 anno
Superfici fino a 1 mq.	€ 4,96	€ 9,92	€ 14,87	€ 49,8
Superfici comprese tra mq.1.01 e 5,50	€ 6,20	€ 12,9	€ 18,59	€ 61,97

TABELLA 5 - (art.14 - D.Lgs 15.11.93 n.507- commi 4-5)

Pubblicità effettuata con proiezioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico: tariffa giornaliera

Per ogni giorno di esecuzione categoria normale	€ 310
---	-------

TABELLA 6 - (art.15 – comma 1 D.Lgs 15.11.93 n.507)

Pubblicità effettuata con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze:

per ogni metro quadrato e per ogni periodo di 15 giorni o frazione

Tipologia	Fino a 15 gg.	Fino a 30 gg.	Fino a 45 gg.	Fino a 60 gg.
Superficie fino a 1 mq.	€ 16,11	€ 32,23	€ 48,34	€ 64,5
Superficie da mq.1,01 a 5,50	€ 20,14	€ 40,28	€ 60,3	€ 80,57

TABELLA 7 - (art.15 - comma 2 - D.Lgs 15.11.93 n.507)

Pubblicità con aeromobili mediante striscioni, scritte, lancio manifestini etc. : tariffa per ogni giorno o frazione.

Tariffa al giorno	€ 74,37
-------------------	---------

TABELLA 8 - (art.15 - comma 3 - D.Lgs 15.11.93 n.507)

Pubblicità con palloni frenati e simili: tariffa per ogni giorno o frazione.

Tariffa al giorno	€ 37,18
-------------------	---------

TABELLA 9 - (art.15 - comma 4 - D.Lgs 15.11.93 n.507)

Pubblicità effettuata mediante distribuzione di materiale pubblicitario, anche con veicoli, di manifestini o altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altro: tariffa per ciascuna persona impiegata per ogni giorno o frazione.

Categoria normale tariffa al giorno per ogni persona impiegata	€ 3,10
--	--------

TABELLA 10 - (art.15 - comma 5 - D.Lgs 15.11.93 n.507)

Pubblicità sonora a mezzo di apparecchi amplificatori: tariffa per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione.

Categoria normale tariffa al giorno per ogni punto di pubblicità	€ 9,30
--	--------

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art.19 D.Lgs n.507/93)

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm.70 x 100 o frazioni.

Categoria	Superfici inferiori a mq.1	Superfici superiori a mq.1
Tariffa per i primi 10 gg.	€ 1,36	€ 1,70
Tariffa per il periodo successivo di 5 giorni o frazione	€ 0,41	€ 0,51

Manifesti di cm. 70x100	Fogli 1
Manifesti di cm. 100x140	Fogli 2
Manifesti di cm. 140x200	Fogli 4
Manifesti di m. 6x3	Fogli 24

Fino a gg.	10	15	20	25	30
Superfici inferiori a mq.1	€ 1,36	€ 1,77	€ 2,18	€ 2,59	€ 3,00
Superfici superiori a mq.1	€ 1,70	€ 2,22	€ 2,73	€ 3,24	€ 3,75

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%

Per i manifesti costituiti da più di dodici fogli il diritto è maggiorato del 100%

DIRITTI DI URGENZA (Art.22 comma 9 D.Lgs n.507/93)

Quota Fissa	€ 25,82
-------------	---------